

REGOLAMENTO (CEE) N. 825/85 DEL CONSIGLIO**del 26 marzo 1985****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1489/84 che fissa la data dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83 relativi al settore degli ortofrutticoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1489/84⁽³⁾ ha fissato la data di applicazione del regime di estensione di talune regole stabilite dalle associazioni di produttori;

considerando che, tenuto conto del periodo necessario per l'attuazione del regime di estensione di tali regole, in particolare a motivo delle procedure di consultazione dei produttori interessati, è opportuno adattare la data di applicazione di tale regime; che la diversità delle date di raccolta dei vari prodotti non consente di adottare una data unica; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1489/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1489/84 è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, il regime di estensione di talune norme previsto all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽⁴⁾, è applicabile a decorrere:

- dal 1° giugno 1985 per le pesche, i cavolfiori, le uve da tavola, le prugne, le pere da tavola, i limoni, le fragole, la cicoria-witloof, le cipolle, i porri e la dolcetta,
- dal 1° luglio 1985 per le mele da tavola, la lattuga cappuccio, la cicoria-indivia e la lattuga selvatica,
- dal 1° ottobre 1985 per le arance, i mandarini/clementine e i carciofi,
- dal 1° gennaio 1986 per gli altri prodotti.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F.M. PANDOLFI

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 31.